

BlogDUE

L'accesso alle informazioni ambientali nella sentenza *Right to Know* della Corte di giustizia: la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali nel difficile equilibrio tra tutela della trasparenza e riservatezza dei processi decisionali

Alessandra Favi (Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea) – 26 febbraio 2024

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti all'origine della sentenza *Right to Know*. – 3. Il regime delle eccezioni relative all'accesso alle informazioni in materia ambientale. – 4. Discrezionalità del giudice nazionale e autorità di cosa giudicata. – 5. Brevi riflessioni conclusive.

1. L'accesso alle informazioni in materia ambientale costituisce uno dei pilastri della [Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale](#) (“Convenzione di Aarhus”), insieme alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (si veda, *ex multis*, P. OLIVER, *Access to Information and to Justice in EU Environmental Law: the Aarhus Convention*, in *Fordham International Law Journal*, 2013, pp. 1423-1470, in particolare pp. 1433-1439; E. BARRIT, *The foundations of the Aarhus Convention, Environmental Democracy, Rights and Stewardship*, Oxford, 2020). Nel [2005](#), l'Unione ha aderito alla Convenzione di Aarhus assicurando, da un lato, la conformità del proprio ordinamento alle disposizioni da questa enunciate per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso alle informazioni ambientali da parte delle istituzioni e organi dell'Unione attraverso il [regolamento n. 1367/2006](#), recentemente modificato. Dall'altro lato, e già prima dell'adesione alla Convenzione di Aarhus, l'Unione si è preoccupata dapprima di garantire, con la [direttiva 90/313/CEE](#), e poi di rafforzare e ampliare attraverso la [direttiva 2003/4](#), la disciplina relativa all'accesso del pubblico alle informazioni ambientali anche da parte delle autorità degli Stati membri (a tal proposito, si veda E. PELOSI, *Rafforzamento dell'accesso all'informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2004, pp. 23-33).

La sentenza *Right to Know* ([del 23 novembre 2023, causa C-84/22](#)), resa dalla Corte in via pregiudiziale, offre l'occasione per soffermarsi innanzitutto sulla nozione e il regime relativo alle eccezioni che possono essere opposte all'accesso a determinate informazioni ambientali da parte delle autorità nazionali agli appartenenti alla società civile, chiarendo la distinzione tra la nozione di "comunicazioni interne", prevista dall'art. 4, par. 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, e quella relativa alle "deliberazioni interne" di cui all'art. 4, par. 2, primo comma, lett. a), della direttiva 2003/4. Inoltre, la sentenza permette di prendere in esame l'aspetto strettamente collegato relativo alla tutela giurisdizionale che deve essere assicurata ai singoli avverso una decisione di rigetto di accesso alle informazioni ambientali, in particolare, qualora l'ordinamento dello Stato membro lasci al giudice nazionale la valutazione se, in presenza di una precedente pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia già rigettato la medesima richiesta di accesso, operi il principio dell'autorità di cosa giudicata, come previsto dalla normativa interna. Nella presente pronuncia sembra emergere, in particolare, come la Corte miri ad assicurare un bilanciamento tra l'esigenza di un accesso ampio alle informazioni in materia ambientale e la tutela della riservatezza di alcune di tali informazioni, andando ad inquadrare con precisione la discrezionalità lasciata alle autorità nazionali in tale ambito.

Saranno quindi brevemente riassunti i fatti all'origine della pronuncia oggetto del presente scritto (paragrafo 2), per poi prendere in esame l'interpretazione fornita dalla Corte, da un lato, al regime delle eccezioni all'accesso alle informazioni in materia ambientale e, dall'altro lato, al rapporto tra l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio dell'autorità di cosa giudicata (paragrafi 3 e 4). Infine, saranno tratte alcune brevi riflessioni finali (paragrafo 5).

2. L'8 marzo 2016, l'organizzazione *Right to Know* formulava una richiesta di accesso ai verbali delle riunioni relativi alle discussioni in seno al governo irlandese concernenti le emissioni di gas a effetto serra di tale Stato. La richiesta veniva respinta a seguito di una procedura interna e la decisione così adottata veniva impugnata dall'organizzazione dinanzi alla High Court (Alta Corte) irlandese. Con sentenza del 1° giugno 2018, tale giudice si pronunciava sull'impugnazione, ritenendo applicabile al caso di specie l'eccezione al diritto di accesso all'informazione ambientale prevista dall'art. 4, par. 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 relativa alle "comunicazioni interne" di un'autorità pubblica, in quanto le riunioni del governo irlandese dovevano, secondo il giudice adito, essere equiparate a comunicazioni siffatte. La disposizione in questione prevede, infatti, che gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta "se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione". Tuttavia, secondo l'High Court, l'applicazione di tale eccezione richiedeva una ponderazione degli interessi in gioco, segnatamente quello tutelato dalla divulgazione delle informazioni e quello al rifiuto di divulgarle, che mancava nella decisione

impugnata. Pertanto tale giudice annullava la decisione e rinviava la richiesta dell'organizzazione al Primo ministro irlandese, al fine del riesame.

Con una nuova decisione, il Primo ministro accoglieva quindi la richiesta di accesso alle informazioni dell'organizzazione, ma solo parzialmente. Tale seconda decisione veniva quindi nuovamente impugnata dalla Right to Know davanti alla High Court a motivo, tra l'altro, che quest'ultima avrebbe effettuato un'erronea qualificazione dei documenti richiesti nella sentenza del 1° giugno 2018. Secondo l'organizzazione, infatti, l'eccezione che avrebbe dovuto essere applicata non era quella relativa alle "comunicazioni interne", ma piuttosto quella prevista dall'art. 4, par. 2, primo comma, lett. a), della direttiva 2003/4 che prevede che gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio "alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto". Secondo l'organizzazione, qualora la qualificazione fosse stata effettuata correttamente, nessun rifiuto avrebbe potuto essere opposto alla divulgazione delle informazioni richieste in quanto la medesima disposizione prevede che, nel caso delle "deliberazioni interne", gli Stati membri "non possono disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente". Tale previsione non trova invece applicazione qualora la documentazione sia qualificata come rientrante nell'ambito delle "comunicazioni interne", ai sensi dell'art. 4, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva 2003/4.

La High Court, interrogata sulla questione, aveva sollevato dubbi circa la qualificazione da dare alla documentazione richiesta, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 28, par. 4, della Costituzione irlandese, ai sensi del quale il governo nazionale si riunisce "in qualità di autorità collettiva" e le cui riunioni, come chiarito dalla giurisprudenza della Supreme Court of Ireland (Corte suprema irlandese), hanno lo scopo di consentire una discussione completa e libera prima dell'adozione delle decisioni.

Inoltre, lo stesso giudice rilevava che, alla luce del diritto processuale nazionale, non era escluso che la sentenza del 1° giugno 2018 fosse già coperta dall'autorità di cosa giudicata, in quanto resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto della nuova richiesta di accesso ai documenti. In questo caso, la Right to Know non avrebbe più potuto rimettere in discussione la qualificazione dei documenti in questione. La High Court rilevava, allo stesso tempo, che tale applicazione rigorosa del principio dell'autorità di cosa giudicata avrebbe potuto però risultare incompatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con il principio di effettività in quanto, ove la qualificazione fosse stata errata, la violazione del diritto dell'Unione non avrebbe più potuto essere dedotta in giudizio.

In tale contesto, la High Court aveva quindi deciso di sospendere il procedimento e sollevare quattro questioni pregiudiziali alla Corte. Rispetto alla prima, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se i verbali delle riunioni formali del governo di uno Stato membro rientrassero nell'ambito di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all'informazione ambientale

prevista all'art. 4, par. 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 per le "comunicazioni interne", o di quella prevista all'art. 4, par. 2, primo comma, lettera a), della medesima direttiva per le "deliberazioni interne". Le tre questioni successive riguardavano invece, in sostanza, la compatibilità con la direttiva 2003/4 e con il principio di effettività, di una normativa nazionale che prevede il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale principio impedisca a una persona di sollevare, nell'ambito di una controversia tra le stesse parti e vertente sulla legittimità della medesima richiesta di accesso già oggetto di una sentenza divenuta definitiva, una censura relativa alla violazione dell'art. 4 della direttiva 2003/4, qualora tale censura sia già stata respinta nella prima sentenza.

3. Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio, relativa al regime delle eccezioni riguardanti, rispettivamente, le "comunicazioni interne" e le "deliberazioni interne", dalla sentenza *Right to Know* sembrano emergere due elementi di particolare interesse: in primo luogo, il modo in cui la Corte ha proceduto all'interpretazione di ciascuna di tali nozioni e, in secondo luogo, la ricostruzione del loro rapporto.

Rispetto al primo elemento, va innanzitutto rilevato come la Convenzione di Aarhus, al suo art. 4, par. 3, lett. c), preveda che una richiesta di informazioni ambientali possa essere respinta "se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni". All'art. 4, par. 4, lett. a), della medesima Convenzione è inoltre previsto che tale richiesta possa essere ugualmente respinta qualora possa pregiudicare "la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale". Il legislatore dell'Unione ha ripreso, nella disciplina contenuta nella direttiva 2003/4, tali eccezioni, operando anch'esso una distinzione tra le due ipotesi, senza tuttavia riprodurre, rispetto alle "comunicazioni interne" il requisito secondo cui l'eccezione è possibile "qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale". Infatti, la nozione di "comunicazioni interne" non contiene nessun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della definizione del suo significato, mentre l'eccezione inerente alle "deliberazioni interne", pur essendo strettamente collegata alla prima, richiama espressamente il diritto nazionale, prevedendo che l'accesso alle informazioni ambientali possa essere negato qualora rechi pregiudizio alla "riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche *qualora essa sia prevista dal diritto*" (corsivo aggiunto).

Tale differenza rileva in particolare rispetto alla possibilità per la Corte di assicurare un'interpretazione uniforme e coerente delle due eccezioni. Come noto, infatti, al fine di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza, qualora una disposizione del diritto dell'Unione non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e portata, tale disposizione deve essere oggetto di una interpretazione autonoma (a questo

proposito, A. TIZZANO, *Problemi “linguistici” nell’interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione europea*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2017, pp. 861-870). Come si vedrà meglio in prosieguo, se nell’interpretare le “comunicazioni interne” la Corte ha potuto procedere a un’interpretazione autonoma di tale nozione, ciò non risulta del tutto possibile per la nozione di “deliberazioni interne”.

A tal proposito, nella sentenza *Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne)* ([del 20 gennaio 2021, causa C-619/19](#)), la Corte si è pronunciata per la prima volta sull’interpretazione dell’eccezione prevista dall’art. 4, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva, fornendo un’interpretazione autonoma di “comunicazioni interne”. Essa ha chiarito innanzitutto che, ove tale eccezione sia stata recepita nel diritto nazionale, con il termine “comunicazioni” deve intendersi “un’informazione indirizzata da un autore a un destinatario, fermo restando che tale destinatario può essere tanto un’entità astratta, quali i “membri” di un’amministrazione o il “consiglio di amministrazione” di una persona giuridica, quanto una persona specifica appartenente ad un’entità siffatta, quale un agente o un funzionario” (*ibid.*, punto 37). Inoltre, la Corte ha precisato che la comunicazione è “interna” qualora essa non lasci la sfera interna di un’autorità pubblica anche dopo che sia stata ricevuta da una fonte esterna (*ibid.*, punti 42-43). Nel caso di specie, la Corte aveva quindi ritenuto che un’informazione trasmessa all’interno della direzione del Ministero di Stato del Land Baden-Württemberg, senza lasciare la sfera interna di tale amministrazione, potesse essere qualificata come “comunicazione interna”, ai sensi dell’articolo 4, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva 2003/4.

Nella sentenza *Right to Know*, la Corte ha sviluppato il proprio ragionamento partendo innanzitutto dall’analisi svolta nella pronuncia *Land Baden-Württemberg*, rilevando che i verbali delle discussioni in seno al governo relative alle emissioni di gas ad effetto serra possono rientrare nella nozione di “comunicazioni interne”. Infatti, in primo luogo, “tali verbali riflettono informazioni scambiate tra i membri di un’amministrazione e dunque di un’”autorità pubblica”, in secondo luogo, nella misura in cui sono distribuiti all’interno di tale amministrazione, si tratta di “comunicazioni” e, in terzo e ultimo luogo, alla luce del loro carattere riservato previsto all’art. 28, par. 4, punto 3, della Costituzione irlandese, tali verbali non sono destinati ad essere divulgati al pubblico e conservano, quindi, il loro carattere “interno”” (sent. *Right to Know*, *cit.*, punto 41).

La Corte non ha escluso però che i documenti oggetto della richiesta potessero rientrare anche nella nozione di “riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche”, ai sensi dell’art. 4, par. 2, primo comma, lett. a), della direttiva 2003/4. Già nella sentenza *Flachglas Torgau* ([del 14 febbraio 2012, causa C-204/09](#)), la Corte aveva fornito una prima interpretazione di tale nozione (a questo proposito, C. SCIANCALEPORE, *I limiti al diritto di accesso all’informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2012, pp. 682-691). Essa aveva ritenuto

che “mediante la precisazione [...] secondo cui la tutela della riservatezza delle deliberazioni pubbliche deve essere “prevista dal diritto” [...], il legislatore dell’Unione ha chiaramente voluto che nel diritto nazionale esista una regola esplicita la cui portata sia esattamente determinata e non solo un contesto giuridico generale” (sent. *Flachglas Torgau, cit.*, punto 61). Le autorità pubbliche non possono quindi determinare unilateralmente le circostanze in cui può essere opposta la riservatezza, essendo invece necessario che “il diritto nazionale stabilisca chiaramente la portata della nozione di “deliberazioni” delle autorità pubbliche prevista da tale disposizione” (*ibid.*, punto 63). La Corte aveva al contempo indicato che la nozione di deliberazioni “rinvia alle fasi finali del processo decisionale” (*ibid.*).

Le stesse considerazioni sono svolte anche nella sentenza *Right to Know*, ove la Corte ha ribadito che “il termine “deliberazioni” rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche che sono chiaramente designate come deliberazioni da parte del diritto nazionale”, sottolineando espressamente che anche la “riservatezza” di tali deliberazioni debba essere prevista da tale diritto (sent. *Right to Know, cit.*, punto 43). Nel caso di specie, la Corte ha quindi concluso che i verbali delle discussioni del governo irlandese rientrano nel regime di riservatezza previsto all’art. 28, par. 4, punto 3, della Costituzione irlandese (*ibid.*, punto 44).

Proprio in relazione a tale ultimo elemento viene in rilievo come, nel caso di specie, la Corte, al fine di assicurare una certa coerenza tra le due eccezioni, non abbia operato di fatto una distinzione tra la “riservatezza” delle deliberazioni e il carattere “interno” delle comunicazioni. Infatti, anche rispetto a quest’ultima ipotesi, ove il carattere di riservatezza non è richiesto dalla disposizione legislativa, la Corte si è pronunciata specificando che in ragione del *carattere riservato* previsto dalla Costituzione irlandese, i verbali in causa “non sono destinati ad essere divulgati al pubblico e conservano, quindi, il loro carattere ‘interno’” (sent. *Right to Know, cit.*, punto 41). Tuttavia, la Corte ha al contempo rilevato che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consentiva di stabilire se i verbali oggetto della richiesta di accesso riflettessero “discussioni condotte nel corso della fase finale di un processo decisionale che è stata designata come deliberazione dal diritto irlandese” (*ibid.*, punto 44). La Corte ha rimesso quindi al giudice del rinvio la verifica di tale circostanza, in quanto, ove integrata, permetterebbe di considerare i verbali come “deliberazioni interne delle autorità pubbliche”.

Rispetto al rapporto che intercorre tra le due eccezioni, la Corte, alla luce dell’analisi svolta, ha rilevato che nel caso di specie non è escluso che siano integrate le condizioni di applicazione sia delle “comunicazioni interne” sia delle “deliberazioni interne”. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall’Avvocato generale Kokott nelle sue [conclusioni](#), la Corte ha negato che sia possibile una loro applicazione *contemporanea*.

La Corte ha invece individuato nell’eccezione relativa alle “deliberazioni interne” una *lex specialis* rispetto all’eccezione riguardante le “comunicazioni interne”. Infatti, mentre l’eccezione per le “deliberazioni interne” si applica

solo qualora lo scambio di informazioni abbia luogo nel corso della fase finale di un processo decisionale, quella relativa alle “comunicazioni interne” ha una portata più ampia e può applicarsi in ogni fase dell’insieme dei lavori svolti da tale autorità (sent. *Right to Know, cit.*, punto 47). La distinzione tra le due ipotesi è importante soprattutto dal punto di vista del regime giuridico applicabile. Infatti, nel caso delle “deliberazioni interne”, l’autorità pubblica non potrà respingere la richiesta qualora essa porti su “informazioni sulle emissioni dell’ambiente”, come previsto dall’art. 4, par. 2, secondo comma, della direttiva 2003/4.

La Corte non si è tuttavia limitata a tali indicazioni, apparentemente sufficienti al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale, precisando altresì le valutazioni che l’autorità nazionale è chiamata ad effettuare rispetto a una domanda di accesso alle informazioni riguardanti le emissioni dell’ambiente. Innanzitutto, l’autorità nazionale, ove rilevi che si tratti di deliberazioni interne relative a emissioni ambientali, non potrà rifiutare l’accesso alle stesse, “a meno che non sia possibile estrarle dalle altre informazioni scambiate nello stesso ambito” (sent. *Right to Know, cit.*, punto 53). In secondo luogo, laddove le informazioni riservate non riguardino emissioni dell’ambiente, l’autorità nazionale sarà comunque chiamata ad effettuare una ponderazione, conformemente all’art. 4, par. 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2003/4, tra “l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di tali informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle” (*ibid.*). Tale ponderazione degli interessi in gioco deve essere ugualmente svolta qualora si applichi la sola eccezione delle “comunicazioni interne”. Infine, la Corte ha ricordato che, in base all’art. 4, par. 4, della direttiva 2003/4, l’autorità nazionale competente “deve sempre verificare se talune delle informazioni richieste possano essere dissociate da quelle coperte dall’eccezione al diritto di accesso applicabile, in modo che essa possa procedere a una divulgazione parziale” (*ibid.*, punto 56).

4. Nella sentenza *Right to Know*, la Corte è stata inoltre chiamata a pronunciarsi rispetto all’operatività del principio dell’autorità di cosa giudicata, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse concludere che le informazioni richieste rientrano nella nozione di “deliberazioni interne”. In questo caso, infatti, la sentenza del 1° giugno 2018 adottata dalla High Court, con la quale tale giudice aveva ritenuto che si trattassero di “comunicazioni interne” e in base alla quale era stata successivamente emessa la decisione oggetto di impugnazione nel procedimento davanti al giudice del rinvio, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2003/4.

La Corte ha innanzitutto ricordato come nella propria giurisprudenza essa abbia ormai riconosciuto l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste non solo negli ordinamenti nazionali ma anche per il diritto dell’Unione il quale, in linea di principio, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con tale diritto, né esige che per tener

conto dell'interpretazione da parte della Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba necessariamente riesaminare la propria decisione avente autorità di cosa giudicata (sent. *Right to Know, cit.*, punti 63- 64).

La portata "autonoma" di tale principio nel diritto dell'Unione emerge anche da quanto successivamente rilevato dalla Corte, la quale ha precisato che il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è altresì "rispecchiato nell'art. 6 della direttiva 2003/4", ma né tale articolo né le altre disposizioni di tale direttiva "contengono norme concernenti l'attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata" (sent. *Right to Know, cit.*, punto 67). La Corte ha così ricordato la sua consolidata giurisprudenza in base alla quale, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del c.d. principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (sent. *Right to Know, cit.*, punto 65; sui rapporti tra art. 47 della Carta e i principi di effettività e equivalenza, si veda M. ELIANTONIO, *A Spectre is Haunting Kirchberg' – The Spectre of Article 47: The CJEU Case Law on the Finality of Judicial Decisions and on the Ex Officio Application of EU Law*, in M. BONELLI, M. ELIANTONIO, C. GENTILE (eds.), *Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1*, Oxford, 2022, p. 97 e ss.).

Rispetto al principio di effettività, la Corte si è soffermata in particolare sull'esistenza, nell'ordinamento giuridico irlandese, di una via di ricorso che garantisca in modo effettivo la tutela dei diritti che gli individui traggono dalla direttiva 2003/4. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che nell'ambito del procedimento davanti alla High Court, al termine del quale quest'ultima aveva adottato la sentenza del 1° giugno 2018, la *Right to Know* aveva potuto far valere l'inosservanza dell'art. 4 della direttiva 2003/4, e detto giudice aveva esaminato tale censura, respingendola. Pertanto, secondo la Corte, nella misura in cui, ai sensi del diritto irlandese, i punti della motivazione della sentenza del 1° giugno 2018 sono passati in giudicato, "tale diritto non ha arrecato pregiudizio all'effettività del diritto dell'Unione" (sent. *Right to Know, cit.*, punto 73).

La Corte ha inoltre ribadito la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il principio della responsabilità dello Stato inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione richiede, se ne sussistono le condizioni, il risarcimento del danno subito, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che ha causato tale danno (sent. *Right to Know, cit.*, punto 76). Pertanto, la violazione, da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, del suo obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale e, a maggior ragione, la mancanza di un tale rinvio nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale non di ultimo grado non possono comportare l'obbligo di

disattendere l'autorità di cosa giudicata di cui sono munite le decisioni giurisdizionali.

Se, da un lato, il diritto dell'Unione non impone quindi di ritornare sulla sentenza del 1° giugno 2018 ormai passata in giudicato, il diritto irlandese offre però la possibilità agli organi giurisdizionali nazionali di consentire a una parte di sollevare una questione che è già stata decisa in modo ad essa sfavorevole in un procedimento precedente.

La Corte ha così ritenuto che, nel caso siano integrate le condizioni a cui il diritto nazionale subordina l'esercizio di tale potere discrezionale, il giudice del rinvio “è tenuto ad esercitarlo laddove constatasse che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza della High Court del 1° giugno 2018, le informazioni richieste non rientrano nell'ambito di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all'informazione ambientale prevista per le ‘comunicazioni interne’” (sent. *Right to Know*, cit., punto 80, corsivo aggiunto; sul dialogo tra Corte e giudici nazionali rispetto all'applicazione del principio della *res iudicata*, si veda A. TURMO, *National res iudicata in the European Union: Revisiting the tension between the temptation of effectiveness and the acknowledgement of domestic procedural law*, in *Common Market Law Review*, 2021, p. 361 ss., in particolare p. 386 ss.).

A tal fine, conformemente a quanto richiesto dall'ordinamento giuridico irlandese, la valutazione rimessa al giudice nazionale dovrà tenere conto del fatto che una parte non abbia eventualmente avuto la possibilità di proporre un ricorso avverso una sentenza contenente una constatazione munita dell'autorità di cosa giudicata. La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica se la *Right to Know* avesse effettivamente avuto la possibilità di presentare appello avverso la constatazione contenuta nella sentenza del 1° giugno 2018, in base alla quale la richiesta dell'8 marzo 2016 di accesso all'informazione ambientale rientrava nell'ambito di applicazione dell'eccezione concernente le “comunicazioni interne”. Se così non dovesse essere, la Corte ha concluso che “i principi di equivalenza e di effettività richiedono che il giudice del rinvio eserciti il proprio potere discrezionale” (sent. *Right to Know*, cit., punto 82).

5. Alla luce di quanto detto, nella sentenza *Right to Know* emerge come l'approccio della Corte miri, in definitiva, ad assicurare un bilanciamento tra, da un lato, la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare il diritto di accesso alle informazioni ambientali, e, dall'altro lato, la discrezionalità lasciata alle autorità nazionali in tale ambito.

Infatti, se si guarda alla disciplina relativa all'accesso a tali informazioni, nella sentenza in esame la Corte si è preoccupata non solo di assicurare un'interpretazione coerente delle eccezioni che possono essere opposte alle richieste di accesso, ma anche di fornire alle autorità amministrative nazionali indicazioni precise circa l'esame che sono chiamate a svolgere prima di rifiutare l'accesso a tali informazioni.

Rispetto alla tutela giurisdizionale e, in particolare, all'operatività del principio dell'autorità di cosa giudicata, la Corte, pur rilevando che il diritto

dell'Unione non osta all'applicazione di tale principio nel caso di specie, ha comunque fornito al giudice nazionale delle istruzioni dettagliate circa l'impiego della discrezionalità accordatagli dall'ordinamento interno riguardo alla possibilità di consentire alla parte soccombente di sollevare una questione già coperta dal giudicato. In particolare, in relazione a quest'ultimo aspetto, l'approccio della Corte, pur apparentemente rispettoso dell'autonomia procedurale dello Stato membro, si traduce in una compressione significativa del ruolo e della discrezionalità del giudice nazionale. In questo modo, tuttavia, non solo la ricostruzione ampia del diritto di accesso alle informazioni ambientali può essere garantita, ma anche (e soprattutto) l'effettiva e corretta applicazione del diritto dell'Unione è assicurata.

ABSTRACT (ITA)

La sentenza *Right to Know*, resa dalla Corte di giustizia il 23 novembre 2023, offre l'occasione per soffermarsi, da un lato, sul regime previsto dall'art. 4 della direttiva 2003/4 relativo alle eccezioni che possono essere opposte all'accesso a determinate informazioni ambientali da parte delle autorità nazionali agli appartenenti alla società civile e, dall'altro lato, sulla tutela giurisdizionale accordata a questi ultimi avverso il rifiuto di accesso a tali informazioni, in particolare rispetto alla possibilità di consentire a una parte di sollevare una questione davanti al giudice nazionale che è già stata decisa in modo essa sfavorevole in un procedimento precedente ed è, pertanto, già coperta dal giudicato. La sentenza permette di svolgere alcune considerazioni critiche circa la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali in relazione ai due aspetti considerati e i limiti posti a tale discrezionalità dal diritto dell'Unione.

ABSTRACT (ENG)

The judgment of the Court of Justice of 23 November 2023 in the *Right To Know* case concerns, on the one hand, the system of exceptions provided for in Article 4 of Directive 2003/4 that may be raised against access to certain environmental information by national authorities to members of civil society and, on the other hand, on the judicial protection granted to the latter against a refusal of access to such information, in particular with regard to the possibility of allowing a party to a dispute to pursue an issue that has already been decided against that party in earlier proceedings. The analysis focuses on the discretion of national administrative and judicial authorities in relation to the two aspects considered and the limits set to this discretion by EU law.